Bertotto squalificato dalla Disciplinare: ha percepito compensi extracontrattuali

Descrizione

Il tecnico del Messina, **Valerio Bertotto**, Ã¨ stato squalificato per un mese dal Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare della Figc e multato di 1.500 euro (da cui andranno dedotti 15 giorniÂ di squalifica eÂ 1.500 euro) per aver percepito compensi extracontrattuali. All'epoca dei fatti era tesserato per il Venezia. Ecco i motivi della decisione.

default watermark

Il Tribunale Federale Nazionale

DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: VALERIO BERTOTTO (Calciatore tesserato per la SocietÃ SS Calcio Venezia Spa dal 2.2.3009 al 30.6.2009) – (nota n. 12524/1202 pf 12-13 AM/ma del 6.5.2016).

Il deferimento
Con provvedimento del 6.5.2016, a seguito della intervenuta risoluzione dellâ€™accordo a su.Â tempo raggiunto ex art. 32 sexies CGS, il Procuratore Federale deferiva avanti questo Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare il Signor Valerio Bertotto, allâ€™epoca dei fatti, tesserato per la SS Calcio Venezia Spa, per rispondere della violazione di cui agli artt. 1, comma 1 allâ€™epoca vigente (oggi art. 1bis, comma 1) e 8, comma 2 (oggi, art. 8, comma 6) CGS e 94 NOIF per aver pattuito e percepito somme superiori a quelle previste nel contratto di prestazione sportiva sottoscritto con la predetta SocietÃ in data 2.1.2009, per un totale di compensi extracontrattuali di Euro 25.000,00, al fine di limitare gli impegni contributivi e gli oneri erariali della predetta SocietÃ . Nei termini di rito il deferito non ha presentato memoria difensiva.
Il dibattimento

A Ã¨ comparso il rappresentante della Procura Federale che ha concluso per lâ deferimento e lâ€™irrogazione della sanzione di mesi 1 (uno) di inibizione ed â llecinquecento/00) di ammenda; in via subordinata mesi 1 (uno) di squalifica ed â illecinquecento/00) di ammenda, al netto del presofferto (giorni 15 (quindici) di â€œsospensioneâ€• ed â‚¬ 1.500,00 (Euro millecinquecento/00) di ammenda).

I motivi della decisione

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, letti gli atti e sentite le partiÂ comparse, osserva quanto segue. Dagli esiti delle attivitÃ di captazione poste in essere nellâ€™ambito del procedimento penale n. 4681/09 R.G.N.R., riversate nella informativa della GdF del 5.6.2009, e dalle dichiarazioni rese in fase di indagini (in particolare quelle di Poletti Arrigo, Pirro e Morat) risulta pacificamente che allâ€™atto del tesseramento del calciatore Bertotto nel gennaio 2009 venne pattuita lâ€™indicazione di un compenso ufficiale minimo, successivamente integrato con due versamenti di denaro contante per complessivi â‚¬ 25.000,00.Â I fatti oggetto del deferimento sono stati altresÃ¬ ammessi dallo stesso Bertotto nel corso della relativa audizione. Nulla quaestio, dunque, sulla responsabilitÃ del deferito, che aveva peraltro avanzato istanza di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies, CGS. Sotto il profilo sanzionatorio, valutato il comportamento processuale del deferito, che ha comunque provveduto, ancorchÃ© in ritardo, al pagamento dellâ€™ammenda oggetto dellâ€™accordo ex art. 32 sexies, CGS, e tenuto conto del presofferto derivante dalla esecuzione dellâ€™accordo medesimo, pur riportante lâ€™erroneo riferimento ad una â€œsospensioneâ€•, il Tribunale ritiene equa la sanzione di cui al dispositivo, da qualificarsi come squalifica non essendo stato fornito alcun elemento idoneo a sostenere una diversa funzione del calciatore.

default watermark

Il dispositivo

Per questi motivi, il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare delibera di irrogare al Signor Valerio Bertotto la sanzione complessiva di mesi 1 (uno) di squalifica ed â‚¬ 1.500,00 (Euro millecinquecento/00) di ammenda, da cui andranno dedotti giorni 15 (quindici) di squalifica ed â‚¬ 1.500,00 (Euro millecinquecento/00) di ammenda giÃ eseguiti.

Categoria

1. Calcio
2. Lega Pro

Data di creazione

20 Luglio 2016

Autore

fstraface